



COMUNE DI CAPOTERRA

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DI LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione della G.C. n. 122 del 24/07/2013

Integrato con deliberazione della G.C. n. 125 del 08/07/2022

INDICE GENERALE:

- Art. 1 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE
- Art. 2 – STRUTTURE
- Art. 3 – SOGGETTI
- Art. 4 – RICHIESTA DEI LOCALI
- Art. 5 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 6 – ATTIVITÀ COPERTE DA DIRITTI D'AUTORE
- Art. 7 – MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- Art. 8 – PRIORITÀ NELL'USO E NELLA CONCESSIONE
- Art. 9 – IMPIANTI E ATTREZZATURE
- Art. 10 – TARIFFE
- Art. 11 – INOSSERVANZA OBBLIGHI
- Art. 12 – DECADENZA CONCESSIONE
- Art. 13 – MANCATO UTILIZZO DEL LOCALE

ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE

Il presente atto disciplina la concessione in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, elencati nell'articolo successivo, per esposizioni e mostre temporanee, spettacoli, conferenze, convegni, seminari, corsi di aggiornamento, assemblee e riunioni pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali e scientifiche, promossi da enti pubblici e privati, da associazioni sportive, culturali e ricreative.

ART. 2 STRUTTURE

I locali oggetto del presente disciplinare sono di seguito elencati: Sale conferenze della Casa Melis, Sala conferenze della Biblioteca Comunale.

ART. 3 SOGGETTI

L'uso dei locali destinati ad attività culturali, sociali e ricreative, di cui all'art. 1, è consentito ad associazioni, fondazioni, comitati, ed altre persone fisiche o giuridiche di qualsiasi tipo, che ne facciano richiesta per attività che non abbiano scopo di lucro e/o per attività o manifestazioni di interesse pubblico.

Nei casi di manifestazioni o attività che siano in qualche modo legate ad associazioni aventi scopo di lucro, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare valutazioni caso per caso, sempre nel rispetto delle finalità precedentemente espresse.

ART. 4 RICHIESTA DEI LOCALI

La richiesta per la concessione in uso temporaneo dei locali per le finalità sopra indicate dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Capoterra, redatta secondo l'allegato modulo (sub A) al presente disciplinare, con congruo anticipo e, comunque, dieci giorni prima del giorno previsto per l'utilizzo del locale.

La richiesta, debitamente sottoscritta, dovrà contenere:

- a) la denominazione e la sede dell'associazione o ente;
- b) il nome, il cognome, l'indirizzo e il recapito telefonico del richiedente, del responsabile o del rappresentante legale dell'associazione o ente;
- c) il locale di cui si intende richiedere l'uso;
- d) il giorno e la fascia oraria nei quali si intende utilizzare il locale di cui al precedente punto c);
- e) il tipo di attività che vi sarà svolta e le finalità perseguite, con allegato il programma di dettaglio e quanto ritenuto utile ai fini della esplicitazione della richiesta.

Le richieste pervenute con anticipo inferiore ai 10 giorni saranno prese in considerazione solo compatibilmente con la possibilità da parte del Settore competente di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

È fatta salva la discrezionalità dell'Amministrazione Comunale di concedere o meno l'uso del locale, previa valutazione delle finalità per cui ne viene richiesto l'uso.

ART. 5 RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La concessione in uso temporaneo dei locali pone a carico del concessionario precisi obblighi. In particolare il concessionario:

- è responsabile della sorveglianza e della conservazione di tutti i materiali e delle attrezzature in dotazione al locale;
- deve osservare i regolamenti e le prescrizioni di pubblica sicurezza ed igiene, nonché il divieto di fumo, per disposto dalla legge n. 584 del 11.11.1975 e successive modifiche ed integrazioni;
- deve munirsi, a sua cura e spese, di tutte le licenze, nulla-osta e autorizzazioni eventualmente previste, non assumendo il Comune nessuna responsabilità per eventuali omissioni e inosservanze alle disposizioni anzidette;
- deve riconsegnare il locale nelle medesime condizioni in cui è stato preso in uso temporaneo;
- assume tutti gli oneri derivanti al Comune a seguito di danni causati al locale, agli impianti, alle attrezzature, agli arredi e alle persone durante lo svolgimento delle attività;
- deve corrispondere anticipatamente il canone giornaliero definito dal successivo art. 10. Il concessionario ha inoltre:
 - l'obbligo di spegnere il sistema di illuminazione e il sistema di riscaldamento nonché di ripristinare l'eventuale sistema di allarme prima di chiudere i locali;
 - l'obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, compresa l'igienizzazione dei bagni, prima e dopo l'utilizzo;
 - l'obbligo di provvedere al ritiro delle chiavi in orario d'ufficio;
 - il divieto assoluto di duplicare le chiavi ricevute;
 - l'obbligo di riconsegnare le chiavi entro il giorno successivo all'ultimo giorno di utilizzo.

ART. 6 ATTIVITÀ COPERTE DA DIRITTI D'AUTORE

Il Comune declina ogni responsabilità nel caso in cui l'attività svolta dal soggetto concessionario della sala comprenda materiale coperto dal diritto d'autore o soggetta ad altri adempimenti previsti dalla legge (ad esempio ENPALS).

In caso di concessione delle sale per mostre con esposizione di opere artistiche d'autore e/o presentazione di libri, qualora l'artista intenda donare al Comune una delle opere presentate, le stesse saranno acquisite al patrimonio dell'Ente con successiva apposita procedura. Resta ferma l'applicazione della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

ART. 7 MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Alla richiesta di concessione si darà riscontro entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione mediante comunicazione scritta (e motivata in caso di diniego) e, comunque, in data utile al fine di consentire ai soggetti richiedenti la necessaria programmazione dell'attività. Il provvedimento potrà essere rilasciato, previa acquisizione del modulo A) debitamente sottoscritto e della quietanza di pagamento di quanto dovuto.

Il concessionario, al momento della consegna delle chiavi degli stabili, assume formale impegno mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione, alla restituzione delle chiavi medesime entro e non oltre giorni 3 dalla fine dell'evento, pena l'applicazione di una penale pari a € 100,00 da versarsi su bollettino di conto corrente postale intestato al Comune.

ART.8 PRIORITÀ NELL'USO E NELLA CONCESSIONE

Nel caso in cui due o più richiedenti avanzino istanza di concessione per lo stesso giorno, si terrà conto della data di arrivo della richiesta al protocollo generale del Comune.

Nel caso in cui la richiesta sia avanzata contemporaneamente da un Ufficio del Comune e da un soggetto esterno, si darà priorità alla richiesta formulata dall'Ufficio del Comune.

ART.9 IMPIANTI E ATTREZZATURE

Il concessionario non può eseguire lavori di installazione di impianti che comportino manomissioni alle pareti, al soffitto, al pavimento, agli arredi, alle attrezzature e agli impianti in dotazione.

Nei locali concessi in uso è assolutamente vietato applicare con qualsiasi mezzo e qualsiasi strumento, anche in via provvisoria e removibile, materiali informativi o espositivi alle pareti e alle strutture.

È concesso, ai soggetti terzi, l'utilizzo di propri espositori mobili per materiale informativo e pubblicitario che dovranno essere ritirati entro 24 ore dal termine dell'iniziativa, al fine di non pregiudicare la disponibilità dei locali.

Il concessionario solleva il Comune di Capoterra da qualunque responsabilità in merito alla conservazione di tali attrezzature.

ART. 10 TARIFFE

Per la concessione della disponibilità in uso temporaneo dei locali di proprietà comunale, il richiedente dovrà versare, un canone giornaliero, a titolo di rimborso delle spese generali di funzionamento, le cui tariffe verranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

Non saranno tenuti ad alcun pagamento gli Enti pubblici, le Scuole e la Proloco.

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, in relazione alla valenza sociale e culturale dell'iniziativa, l'uso delle strutture a titolo gratuito.

ART. 11 INOSSERVANZA OBBLIGHI

Qualora il concessionario contravvenga gli obblighi di cui agli articoli precedenti gli verrà addebitato, oltre all'applicazione del normale canone d'uso, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture, alle attrezzature, agli arredi e agli impianti del locale. Il concessionario perderà, inoltre, il diritto di ottenere in futuro l'uso dei locali per analoghe iniziative. Al termine dell'iniziativa l'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere ad un sopralluogo per la verifica dello stato dei locali, da effettuarsi a cura di un proprio incaricato e del concessionario o suo rappresentante all'uopo indicato.

Il concessionario può richiedere un sopralluogo precedente all'uso, sempre al fine di una verifica dello stato dei luoghi.

ART. 12 DECADENZA CONCESSIONE

Senza pregiudizio del risarcimento o indennizzo per danni arrecati, il Comune di Capoterra avrà il diritto di promuovere la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per diversa utilizzazione del locale da parte del richiedente rispetto a quella comunicata e autorizzata;
- b) per sub-concessione totale o parziale del locale, delle strutture, delle attrezzature, degli impianti o degli arredi concessi in uso;
- c) per danneggiamenti evidenti al locale.

ART. 13 MANCATO UTILIZZO DEL LOCALE

Nessun indennizzo verrà corrisposto per la sopravvenuta impossibilità di utilizzo del locale, quando questa sia dovuta a causa di forza maggiore, a guasti improvvisi non immediatamente riparabili e/o, comunque, ad eventi impreveduti o fortuiti, non imputabili al comune, che impediscano il funzionamento degli impianti e servizi del locale o degli spazi comunali, in modo tale da compromettere la manifestazione cui viene adibito il locale concesso.

In tal caso il Comune sarà tenuto al solo rimborso della somma percepita.

Il mancato utilizzo del locale per causa imputabile al concessionario non comporta nessun obbligo alla restituzione del canone versato al Comune.